



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**COMUNE DI VILLAMIROGLIO**

Copia Albo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****N. 22 DEL 26/09/2017****OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24 D.LGS.19 AGOSTO 2016 N.175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.****INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.**

L'anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di settembre alle ore diciannove nella apposita sala del Consiglio si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge.

Partecipa Il Segretario Comunale CASAGRANDE dott. Alessandro

Fatto l'appello nominale risultano n. 7 presenti e riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco dichiara aperta la seduta.

<b>N.</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTI</b>
<b>1</b>	MONCHIETTO PAOLO - Presidente	Sì
<b>2</b>	BIGLIA MASSIMO - Consigliere	No
<b>3</b>	ALEMANNI PIETRO - Vice Sindaco	Sì
<b>4</b>	GENNARO MAURO - Consigliere	Sì
<b>5</b>	GIOLITO DAVIDE - Consigliere	Sì
<b>6</b>	UBERTELLO ROMANO - Consigliere	Sì
<b>7</b>	TARDITI SARA - Consigliere	Sì
<b>8</b>	IARETTI MASSIMO - Consigliere	No
<b>9</b>	MILANO LORENZA - Consigliere	No
<b>10</b>	BARGERIO ALICE - Consigliere	No
<b>11</b>	DE PALMA GIANLUCA - Consigliere	Sì
	<b>TOTALE PRESENTI</b>	<b>7</b>
	<b>TOTALE ASSENTI</b>	<b>4</b>

con l'intervento e l'opera del Sig. **CASAGRANDE dott. Alessandro - SEGRETARIO**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale verbalizzatore (art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000), riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

**MONCHIETTO PAOLO - Sindaco**

a norma di Statuto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione

diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e tenendo conto delle linee guida approvate dalla Corte dei Conti;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art.24, c.1 del T.U.S.P;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'elenco allegato A ( modello approvato con deliberazione della Corte dei Conti n.19 del 19/07/2017) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale , e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

CONSIDERATO che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare , e che ad esse di rinvia;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che con delibera G.C. n. 21 del 11/11/2015 era stato approvato il Piano delle Partecipate nel quale era stata individuata come unica Società Partecipata :

- COSMO S.p.a;

e veniva specificato che l'ente aderiva ai seguenti Consorzi:

- Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato
- Consorzio Casalese per lo smaltimento rifiuti;
- Mon.Do Soc. Consortile S.r.l

mentre nel portale del MEF venivano indicate tutte come partecipate;

RITENUTO pertanto necessario con la presente deliberazione aggiornare il Piano delle Partecipate individuando le seguenti :

- COSMO S.p.a.
- G.A.L. Basso Monferrato Astigiano, al quale l'ente ha aderito dopo il 2015;

specificando che nel portale del MEF si provvederà ad aggiornare i dati con le sole partecipate effettive;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti n.7 resi in forma palese per alzata di mano;

### **DELIBERA**

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
- di dichiarare che non ci sono partecipazioni da alienare o razionalizzare;
- di aggiornare i dati nel portale del MEF ;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Tecnico	Favorevole	26/09/2017	F.TO CASAGRANDE dr.Alessandro

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Contabile	Favorevole	26/09/2017	F.TO ALEMANNIO Pietro

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.TO **MONCHIETTO PAOLO**

Il Segretario Comunale  
F.TO **CASAGRANDE DOTT.  
ALESSANDRO**

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune  
il: 03/10/2017  
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
F.TO **CASAGRANDE DOTT. ALESSANDRO**

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-set-2017

Il Segretario Comunale

---

Copia conforme all'originale in carta |\_| resa legale |\_| libera per gli usi consentiti (art.16  
All.B DPR 642/1972 e s.m.i.)  
Villamiroglio, li \_\_\_\_\_  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
CASAGRANDE dott. Alessandro